

COMUNE DI FRASSINO  
Provincia di Cuneo

## REGOLAMENTO

per l'applicazione

## **del TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.08.2013

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto .....	3
Articolo 2 - Articolazione del Tributo .....	3
Articolo 3 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria.....	3
Articolo 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo .....	3
Articolo 5 - Determinazione della base imponibile .....	4
Articolo 6 – Tariffa per le utenze domestiche.....	5
Articolo 7 - Utenze domestiche - Numero di occupanti .....	5
Articolo 8 - Utenze domestiche – Riduzioni.....	5
Art. 9 - Utenze non domestiche – Riduzione .....	6
Art. 10. Agevolazioni per utenze non domestiche ad uso continuativo, costituite da attività commerciali.....	6
Articolo 11 – Tariffa per le Utenze Non Domestiche.....	6
Articolo 12 – Classificazione delle Utenze Non Domestiche.....	7
Articolo 13 - Dichiarazioni .....	9
Articolo 14 - Tariffa giornaliera.....	10
Articolo 15 – Tributo provinciale .....	10
Articolo 16 – Accertamento .....	11
Articolo 17 – Sanzioni .....	11
Articolo 18 – Riscossione e versamento .....	12
Articolo 19 - Riscossione coattiva .....	12
Articolo 20 – Interessi.....	12
Articolo 21 – Rimborsi .....	12
Articolo 22 – Somme di modesto ammontare .....	13
Articolo 23 – Contenzioso .....	13
Articolo 24 – Poteri dei Comuni .....	13
Articolo 25 – Entrata in vigore e abrogazioni.....	13
Articolo 26 – Clausola di adeguamento .....	14
Articolo 27 – Disposizioni transitorie.....	14
Articolo 28 – Disposizioni finali.....	14

## ***Articolo 1 - Oggetto***

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi degli artt.52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, integrano le disposizioni di cui all'art.14, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 per l'applicazione in questo Comune del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2. Il tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

## ***Articolo 2 - Articolazione del Tributo***

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
  - domestiche;
  - non domestiche.

## ***Articolo 3 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria***

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo articolo 12.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

## ***Articolo 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo***

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso;

- b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **Articolo 5 - Determinazione della base imponibile**

1. La superficie calpestabile, nei casi in cui costituisce la base imponibile del tributo, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

3. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alle destinazioni d'uso dei locali, a cui corrisponde specifica categoria di produzione potenziale di rifiuti.

3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- le unità immobiliari, non utilizzate, vuote da arredi e materiali di qualsiasi natura e prive di allacciamenti ai c.d. servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione;
- i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- le superfici riservate esclusivamente alla pratica sportiva;
- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
- i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;

per le utenze non domestiche:

- i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti, e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- gli edifici di proprietà comunale ad esclusivo uso ai fini istituzionali

Le circostanze dell'esclusione devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Qualora per motivi tecnici, strutturali e di destinazione della superficie è impossibile determinare i locali dove si producono i rifiuti speciali, l'area soggetta alla tassa viene individuata nella misura del 50% della superficie globale.

## **Articolo 6 – Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Alle pertinenze, si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

## **Articolo 7 - Utenze domestiche - Numero di occupanti**

Per le utenze domestiche, condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

Per le utenze domestiche occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di **2** componenti, salvo che il contribuente dichiari la reale composizione del nucleo familiare.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

1. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa richiesta di presentazione di richiesta documentata, in una unità.
2. Per le abitazioni adibite ad attività di **Bed & Breakfast**, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato è pari alla somma del numero dei componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed & Breakfast.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 18, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

## **Articolo 8 - Utenze domestiche – Riduzioni**

1. La quota fissa e la quota variabile sono ridotte, per le utenze domestiche:
  - a) del 60 % per le abitazioni situate al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta;
2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

### **Art. 9 - Utenze non domestiche – Riduzione**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

### **Art. 10. Agevolazioni per utenze non domestiche ad uso continuativo, costituite da attività produttive**

1. Attesa la loro funzione sociale, la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche, ad uso continuativo, costituite da attività produttive, alle seguenti condizioni:
  - a) riduzione del 40 % nella parte fissa e nella parte variabile;
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

### **Articolo 11 – Tariffa per le Utenze Non Domestiche**

1. 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## Articolo 12 – Classificazione delle Utenze Non Domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella tabella seguente.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Categoria DPR 158/1999	Descrizione categoria	Categoria Tares	Descrizione categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	101	Scuole e istituti in genere, musei, biblioteche, enti pubblici non economici
			Istituti religiosi con convitto, enti e/o associazioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, assistenziale, enti e associazioni sportive
2	Campeggi, distributori di carburante	102	Distributori di carburante ed aree connesse, area dei campeggi, dei parcheggi, dei posteggi
			Teatri e cinematografi
			Servizi ricreativi quali palestre, spogliatoi annessi impianti sportivi
			Impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari	103	
4	Esposizioni, autosaloni	104	Autorimesse, autoservizi, autotrasportatori
			Magazzini e depositi non al servizio delle attività industriali e commerciali
			Sale di esposizione degli esercizi commerciali
			Locali strumentali dell'impresa agricola (ricovero attrezzi, ricovero macchine agricole, ecc.)
			Aree scoperte ad uso privato
5	Alberghi con ristorante	105	Alberghi con ristorante e annessi magazzini

			Pensioni, aziende agrituristiche e annessi magazzini, rifugi escursionistici, colonie estive
6	Alberghi senza ristorante	106	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo	107	Istituti, case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura
			Collegi, convitti
			Caserme in genere
8	Uffici, agenzie, studi professionali	108	Uffici pubblici, stazioni ferroviarie
			Studi professionali, uffici commerciali, assicurazioni, agenzie finanziarie e agenzie in generale
			Studi medici e veterinari, ambulatori
9	Banche e istituto di credito	109	Banche e istituti di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
			Banchi di mercato beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione	114	Locali degli stabilimenti industriali esclusi i locali dove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi
			Magazzini ortofrutticoli
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	115	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	116	Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, osterie
17	Bar, caffè, pasticceria	117	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie



18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, genere alimentari	118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, genere alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	119	Plurilicenze alimentari e/o miste
			Banchi di mercato generi alimentari, fiori e piante
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club	121	Sale da ballo anche all'aperto, circoli, sale da gioco, compresi i relativi de hors

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.

Le fattispecie non comprese e non identificabili in alcuna delle categorie precedenti, verranno classificate nella categoria maggiormente affine, tenendo conto, oltreché del settore, anche della qualità e quantità dei rifiuti prodotti. I locali adibiti ad uso promiscuo sono classificabili in base alla loro destinazione prevalente.

### **Articolo 13 - Dichiarazioni**

1. Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:

- inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
- variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
- verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
- cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
- per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare.

Con la dichiarazione di cessata occupazione/detenzione dei locali il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione

2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 60 giorni dal momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.

3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, e deve comunque contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
- l'indicazione delle destinazioni d'uso delle superfici delle singole unità immobiliari (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi del art.9);

- per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi del art.10);
  - la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
  - per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza.
4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:
- direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune;
  - quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  - quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del dichiarante;
  - a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
  - a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
  - a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).
5. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

## **Articolo 14 - Tariffa giornaliera**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa

## **Articolo 15 – Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione dello 0,30.

## **Articolo 16 – Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica;
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a **€ 2.000,00** il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a **12 rate mensili**, oltre agli interessi di cui all'art. 17. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **Articolo 17 – Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **Articolo 18 – Riscossione e versamento**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate semestrali, **scadenti il 31 ottobre e il 31 dicembre**.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 14.
4. E' facoltà del Comune procedere all'affidamento dei servizi di supporto alla riscossione, a terzi mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

## **Articolo 19 - Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva potrà essere svolta :

- a- direttamente dal comune
- b- attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
- c- mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

## **Articolo 20 – Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 21 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Articolo 22 – Somme di modesto ammontare**

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 2, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

## **Articolo 23 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'astensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **Articolo 24 – Poteri dei Comuni**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, a disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **Articolo 25 – Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto

con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la tassa sui rifiuti solidi urbani.

### ***Articolo 26 – Clausola di adeguamento***

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### ***Articolo 27 – Disposizioni transitorie***

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione o rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### ***Articolo 28 – Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.